

COMUNE DI CORI

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N° 45 del Reg.

Modifica Regolamento Tosap – Occupazione Temporanea.

Data: 29/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore **18.15** e seguenti.
Nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta Consiglieri comunali. All'appello risultano:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	CONTI TOMMASO	x		10	CENTRA PAOLO	====	x
	AFILANI ENNIO	x		11	PISTILLI SABRINA	x	
3	DE LILLIS MAURO PRIMIO	x		12	CIMINI PAOLO	x	
4	ZAMPI LUCA	x		13	RICCI CRISTINA	====	x
5	COCHII CHIARA	x		14	BIANCHI TOMMASO	====	x
6	DE CAVE ROBERTO	x		15	BETTI ANTONIO	x	
7	NUGLIO FAUSTO	x		16	CANALE BRUNO	x	
8	FELICI MASSIMO	====	x	17	SILVI EVARISTO	====	x
9	PROIETTI ARISTIDE	====	x				
Assegnati n. 17		Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri				Presenti n. 10	
In carica n. 17						Assenti n. 07	

Risultando che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta è valida (art. 10 Reg. sul funz. delle sedute del C.C.);

Presiede L'Avv. Roberto De Cave in **qualità di PRESIDENTE**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza a ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4° lett. a), del T.U. n° 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERE: favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DATA : .29.11.2016

Il Responsabile del Servizio Area n. 1
F.to Dott. Angelo Sabatini

PARERE: favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DATA : 29.11.2016

Il Responsabile del Servizio Area n. 1
F.to Dott. Angelo Sabatini

A seduta iniziata entra il Consigliere Bianchi Tommaso alle ore 18,18. Alle ore 18,22 entra il Consigliere Pistilli Sabrina. Alle ore 18,27 entra il Consigliere Silvi Evaristo. Alle ore 18,35 entra il Consigliere Cristina Ricci. Alle ore 19,06 entra il Consigliere Proietti Aristide. Consiglieri Presenti 16, Assenti 1 (centra Paolo). Alle ore 19,07 esce il Consigliere Betti Antonio. Alle ore 20,05 esce il Consigliere Bianchi Tommaso. Presenti 14 Assenti 3 (Betti, Bianchi e Centra). Uditi gli interventi che si allegano al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 40 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico – sanitarie;

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 30/07/2015, con la quale si approvava il "*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche – TOSAP – e per l'applicazione della relativa tassa*";

RICORDATO che il citato regolamento, agli artt. 26, 27, 28 e 29, disciplina l'Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico;

CONSIDERATA la prescrizione prevista dall'art. 28, comma 9, di sottoscrivere apposita convenzione tra l'Ente e ogni operatore titolare di posteggio al mercato settimanale, onde poter applicare la riduzione "*Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%*";

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare la fruizione dell'occupazione temporanea sul territorio comunale e degli stalli del mercato settimanale sulla base delle ore effettive di occupazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato (TOSAP) espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., d.lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi del comma 23, dell'art. 14, del d.l. 201/2011, la competenza all'adozione del presente atto è attribuita al Consiglio comunale;
con voti Favorevoli n. 13, Contrari n. 0, Astenuti n. 1 (Evaristo Silvi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente riportato e trascritto;
2. Di sostituire il testo del comma 2 dell'art. 26 – *Commisurazione della Tassa* – con il seguente:
"La tassa base giornaliera si applica in relazione alle ore di occupazione";
3. Di abolire il comma 10 dell'art. 28 – *Riduzioni della tassa* - ;
4. Di assegnare al comma 11 del medesimo art. 28 il numero 10;
5. Di prendere atto che, per quanto specificato ai precedenti punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione, l'articolazione della Tosap Temporanea risulta modificata come da allegato C al Regolamento in approvazione;
6. Di approvare i modelli di convenzione tra gli operatori titolari del posteggio settimanale al Mercato settimanale (Cori venerdì; Cori martedì-giovedì; Giulianello giovedì), allegati D1, D2 e D3 al regolamento in approvazione;
7. Di dare atto che le modifiche regolamentari di cui alla presente deliberazione entrano in vigore il 1° dicembre 2016;

8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (l. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
9. Di pubblicare il presente regolamento:
 - a. sul sito internet del Comune;
 - b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
10. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Successivamente,

Il Consiglio Comunale

con voti Favorevoli n. 13, Contrari n. 0, Astenuti n. 1 (Evaristo Silvi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Comune di CORI

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta avente ad oggetto la modifica del Regolamento TOSAP
- visto il parere favorevole del responsabile del settore;
- visto il d.lgs. 267/2000

ESPRIME

parere favorevole avente ad oggetto PROPOSTA di modifica del Regolamento TOSAP.

Cori, 29/11/2016

Il Revisore Unico dei Conti
del Comune di Cori
Dott. Dimitri Patacchiola

COMUNE DI CORI

PROVINCIA DI LATINA

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

	OGGETTO: Modifica Regolamento Tosap – Occupazione Temporanea.
--	--

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	CONTI TOMMASO			10	CENTRA PAOLO		
2	AFILANI ENNIO			11	PISTILLI SABRINA		
3	DE LILLIS MAURO PRIMIO			12	CIMINI PAOLO		
4	ZAMPI LUCA			13	RICCI CRISTINA		
5	COCHI CHIARA			14	TOMMASO BIANCHI		
6	DE CAVE ROBERTO			15	BETTI ANTONIO		
7	NUGLIO FAUSTO			16	CANALE BRUNO		
8	FELICI MASSIMO			17	SILVI EVARISTO		
9	PROIETTI ARISTIDE						
Assegnati n. 17		Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri				Presenti n.	
In carica n. 17						Assenti n.	

ASSESSORE PROPONENTE

SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 40 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico – sanitarie;

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 30/07/2015, con la quale si approvava il *“Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche – TOSAP – e per l'applicazione della relativa tassa”*;

RICORDATO che il citato regolamento, agli artt. 26, 27, 28 e 29, disciplina l'Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico;

CONSIDERATA la prescrizione prevista dall'art. 28, comma 9, di sottoscrivere apposita convenzione tra l'Ente e ogni operatore titolare di posteggio al mercato settimanale, onde poter applicare la riduzione *“Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%”*;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare la fruizione dell'occupazione temporanea sul territorio comunale e degli stalli del mercato settimanale sulla base delle ore effettive di occupazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato (TOSAP) espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., d.lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi del comma 23, dell'art. 14, del d.l. 201/2011, la competenza all'adozione del presente atto è attribuita al Consiglio comunale;

con voti favorevoli ..., espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di sostituire il testo del comma 2 dell'art. 26 – *Commisurazione della Tassa* – con il seguente: *“La tassa base giornaliera si applica in relazione alle ore di occupazione”*;
2. di abolire il comma 10 dell'art. 28 – *Riduzioni della tassa* - ;
3. di assegnare al comma 11 del medesimo art. 28 il numero 10;
4. di prendere atto che, per quanto specificato ai precedenti punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione, l'articolazione della Tosap Temporanea risulta modificata come da allegato C al Regolamento in approvazione;
5. di approvare i modelli di convenzione tra gli operatori titolari del posteggio settimanale al Mercato settimanale (Cori venerdì; Cori martedì-giovedì; Giulianello giovedì), allegati D1, D2 e D3 al regolamento in approvazione;
6. di dare atto che le modifiche regolamentari di cui alla presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (l. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
8. di pubblicare il presente regolamento:
 - a. sul sito internet del Comune;
 - b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
9. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

al fine della tempestiva adozione dei consequenziali adempimenti;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000;

PROPONE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



CITTA' DI CORI

PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà 36 - 04010 CORI (LT) - Tel. 06/966171 - Fax 06/9678695

Sito internet: www.comune.cori.lt.it mail : info@comune.cori.lt.it

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. _____ del _____

OGGETTO: Modifica Regolamento Tosap – Occupazione Temporanea.

Pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

DATA 22.11.2016

Il Responsabile dell'Area n. 1
Dott. Angelo Sabatini

Il Responsabile del servizio finanziario, ritiene che l'atto:

non comporti riflessi finanziari;

comporti riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: favorevole.

DATA : 22.11.2016

Il Responsabile dell'Area n.1
Dott. Angelo Sabatini

COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

**Regolamento approvato con delibera consiliare n. 4 del 18/03/2010
Modificato con delibera consiliare n. 17 del 30/07/2015
Modificato con delibera consiliare n. del / /2016**

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- Art. 1 – Concessioni e Autorizzazioni*
- Art. 2 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche*
- Art. 3 – Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e/o di concessione*
- Art. 4 – Concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*
- Art. 5 – Rinnovo degli atti di concessione e/o autorizzazione*
- Art. 6 – Prescrizione per le occupazioni*
- Art. 7 – Revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione*
- Art. 8 – Sospensione degli atti di concessione e/o autorizzazione*
- Art. 9 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 10 – Occupazioni abusive*
- Art. 11 – Deposito cauzionale*

Capo II - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

- Art. 12 – Oggetto della tassa*
- Art. 13 – Soggetti attivi e passivi*
- Art. 14 – Occupazioni permanenti e temporanee*
- Art. 15 – Classificazione del Comune*
- Art. 16 – Determinazione tariffe*
- Art. 17 – Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa*
- Art. 18 – Criteri per la determinazione della tassa*

Capo III - DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 19 – Commisurazione della tassa*
- Art. 20 – Occupazioni soprassuolo e sottosuolo*
- Art. 21 – Distributori di carburante e tabacchi*
- Art. 22 – Occupazioni con tende*
- Art. 23 – Passi carrabili*
- Art. 24 – Occupazioni con autovetture*
- Art. 25 – Denuncia e versamento della tassa*

Capo IV - DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 26 – Commisurazione della tassa*
- Art. 27 – Maggiorazioni della tassa*
- Art. 28 – Riduzioni della tassa*
- Art. 29 – Versamento della tassa*

Capo V - DELLE ESENZIONI

- Art. 30 – Esenzioni*

Capo VI - DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI, COATTIVI

- Art. 31 – Rimborsi*
- Art. 32 – Accertamento e riscossioni coattive*
- Art. 33 – Sanzioni*
- Art. 34 – Contenzioso*

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 – Gestione del servizio*
- Art. 36 – Funzionario responsabile*
- Art. 37 – Norme transitorie e finali*

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico - sanitarie.

CAPO I DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 1

Concessioni e autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.

Articolo 2

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.

3. La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione.

7. Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad

accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

8. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

9. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Articolo 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione

1. Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

3. In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

Articolo 4

Concessione e/o Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni e/o le autorizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni e/o le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla l. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di autorizzazione della stessa.

4. Il Comune, nel caso di atti di concessione e/o autorizzazione rilasciati per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, oltre alla tassa prevista, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

5. Le concessioni e/o le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

6. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

7. In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione;

- con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca.

8. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese la concessione è regolata da convenzione alle condizioni di cui sopra.

Articolo 5

Rinnovo degli atti di concessione o di autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

3. La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

4. Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Articolo 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Articolo 7

Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

3. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 8

Sospensione degli atti di concessione o di autorizzazione

1. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
2. La sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 9

Decadenza degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:
 - il mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico;
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
 - per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza,.
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

Articolo 10

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
3. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.

Articolo 11

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all'importo stabilito dal competente Ufficio, da effettuarsi o tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di Società Assicuratrice autorizzata.

3. I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati direttamente all'ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.

4. Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

5. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

CAPO II DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 12 *Oggetto della tassa*

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

5. Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.

Articolo 13 *Soggetti attivi e passivi*

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 14 *Occupazioni permanenti e temporanee*

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Articolo 15
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il comune di Cori appartiene alla classe IV.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

Articolo 16
Determinazione tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.
2. Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria:	100%
- Seconda categoria:	70%
- Terza categoria	50%

Articolo 17
Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.
2. A tale effetto, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in 3 categorie, come da Allegato A) al presente Regolamento, in rapporto alla loro importanza.

Articolo 18
Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
3. Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

CAPO III
DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 19
Commisurazione della tassa

1. Le tariffe di cui agli articoli successivi sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa ordinaria deliberate annualmente dalla Giunta Comunale e riportate nell'allegato A) al presente regolamento:

Articolo 20

Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

1. Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del 30%.

2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,645 per utenza. L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.

3. L'importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 21

Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale è dovuta una tassa in base ai limiti riportati nell'allegato A) ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:

- a) centro abitato:
- b) zona limitrofa:
- c) sobborghi e zone periferiche:
- d) frazioni:

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti riportati nell'allegato A) ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche e frazioni.

Articolo 22

Occupazioni con tende e simili

1. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%:

Articolo 23
Passi carrabili – Disciplina

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività, compresa la sosta di autovetture, da parte del proprietario dell'accesso.
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 3, co. 63, lettera a) della l. 549/1995 per i Passi Carrabili non si applica la Tassa.

Articolo 24
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, sulla base della misura di tariffa di cui all'allegato B):

Articolo 25
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare direttamente al Comune o a mezzo raccomandata apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.
4. In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.
5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

7. La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

CAPO IV DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 26 *Commisurazione della tassa*

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni e in rapporto ai tempi di occupazione.

2. La tassa base giornaliera si applica in relazione alle ore di occupazione.

Articolo 27 *Maggiorazioni della tassa*

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50% con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Articolo 28 *Riduzioni della tassa*

1. Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/97 si applica la riduzione del 30% della tariffa ordinaria

2. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria

3. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione al 30% della tariffa ordinaria

4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria

5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% della tariffa ordinaria

6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la riduzione del 50% della tariffa ordinaria

7. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica riduzione al 30% della tariffa ordinaria

8. Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica riduzione del 20% della tariffa ordinaria

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, effettuate da titolari di concessione di posteggio settimanale, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

10. In ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,0774 per metro quadrato e per giorno comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Articolo 29

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

2. La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 è disposta la riscossione con versamento anticipato sul conto corrente postale di cui sopra.

4. Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.

CAPO V DELLE ESENZIONI

Articolo 30

Esenzioni della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993:

- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni

di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
- le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati (lettera aggiunta da Del. C.C. n. 101 del 10/4/96).

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

CAPO VI DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 31 *Rimborsi*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza

2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento gli interessi di mora.

Articolo 32 *Accertamenti e riscossione coattiva della tassa*

1. L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accertata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli precedenti, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'Amministrazione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97:

- tramite l'*emissione del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero - in caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;
- ovvero, tramite l'*ingiunzione* prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. In tal caso, il Concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione e fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione.

7. Il relativo titolo esecutivo, in ogni caso, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

Articolo 33

Sanzioni Tributarie - Interessi

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La misura annua degli interessi è determinata, dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

3. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della l. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n. 285 (e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.

Articolo 34 **Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

CAPO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 35 **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di CORI è affidata a soggetto iscritto nell'albo di cui al D.M. n. 289 dell'11/9/2000, in applicazione degli artt. 52 1° e 5° comma e 53 del d.lgs. 446/97.

2. Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi.

3. In attuazione a quanto previsto dall'art. 12 commi 1 e 5 del d.lgs. 446/97 questo Comune può procedere, con apposita delibera di Giunta, al rinnovo della concessione del servizio in base all'art. 6 della l. 537/93 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 448/01.

4. È fatto divieto al concessionario di notificare atti, od effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione, salvo che intervenga atto di riaffidamento, ovvero ancora che subentri atto autonomo di affidamento della riscossione coattiva in relazione ad avvisi di accertamento o rettifica notificati entro la scadenza sopraddetta.

5. Il concessionario cessato resta obbligato a prestare assistenza al Comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo della sua gestione e in ogni stato e grado di giudizio

6. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale, e con liquidazione trimestrale da parte del Comune, l'aggio di competenza sulle somme accertate nel periodo di propria gestione ed eventualmente introitate direttamente dal Comune stesso o da terzo subentrante nella gestione, o in sede di riscossione coattiva, per imposta, sanzioni ed interessi, nonché il rimborso delle spese di notifica ed accessorie.

7. Il concessionario cessato ha l'obbligo di versare al Comune, al netto dell'aggio spettante ed entro venti giorni dal ricevimento, le somme che dovessero pervenirgli in dipendenza delle notifiche effettuate entro il termine di scadenza del contratto

Articolo 36 **Funzionario responsabile**

1. Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93.

2. In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni ed impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario del servizio.

Articolo 37

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

Appartengono alla prima e alla seconda categoria le seguenti strade comprese nel territorio di Cori e della Frazione Giulianello di Cori:

CORI:

➤ **I Categoria**

1. Piazza Signina
2. Via Arboreto
3. Via Casalotto
4. Via Chiusa I
5. Via Chiusa II
6. Via Colle I
7. Via Colle II
8. Via dell'Annunziata
9. Via F.lli Cervi
10. Via G. Leopardi
11. Via Insito e Vie limitrofe
12. Via M. del Soccorso
13. Via Roma
14. Via S. Nicola

➤ **II Categoria**

1. Piazza della Pace
2. Piazza delle Carrette
3. Piazza Leone XIII
4. Piazza Ninfina
5. Piazza Romana
6. Via Accrocca
7. Via dei Lavoratori
8. Via della Repubblica
9. Via delle Grazie
10. Via don Minzoni
11. Via F.P. Ninfina
12. Via G. Matteotti
13. Via Ninfina
14. Via T. d'Ercole
15. Via Valle Rita
16. Via V. Veneto

GIULIANELLO:

➤ **I Categoria**

15. Piazza della Fontanaccia
16. Via A. Garibaldi
17. Via A. Grandi
18. Via Artena (fino bivio con Via Roccamassima)
19. Via dei Lecci
20. Via della Cantinaccia
21. Via della Resistenza
22. Via della Stazione
23. Via F. Turati
24. Via G. Di Vittorio
25. Via Grugnaletto (dal civico 1 al civico 45)
26. Via Velletri-Anzio

➤ **II Categoria:**

1. Piazza Umberto I
2. Via V. Emanuele II

Appartengono alla terza categoria tutte le altre aree e spazi del rimanente territorio comunale, non compresi nella prima e nella seconda categoria

DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP

OCCUPAZIONI PERMANENTI	TARIFFE PER CATEGORIE		
	I categoria	II categoria	III categoria
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	€ 22,724	€ 15,906	€ 11,362
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO	€ 7,575	€ 5,302	€ 3,788
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO	€ 6,817	€ 4,772	€ 3,435
PASSI CARRABILI COSTRUITI DA PRIVATI E SOGGETTI A TASSA PER LA SUPERFICIE OCCUPATA	€ 11,362	€ 7,953	€ 5,681
DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO IMPOSTO DAL COMUNE A RICHIESTA DEI PROPRIETARI DI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI	€ 11,362	€ 7,953	€ 5,681
PASSI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (LA SUPERFICIE ECCEDENTE I 9 MQ SI CALCOLA IN RAGIONE DEL 10%)	€ 11,362	€ 7,953	€ 5,681
PASSI CARRABILI NON UTILIZZATI O INUTILIZZABILI	€ 2,272	€ 1,591	€ 1,136
PASSI CARRABILI DI ACCESSO A IMPIANTI CARBURANTE	€ 6,817	€ 4,772	€ 3,435
OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE E PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA	€ 22,724	€ 15,906	€ 11,362

Distributori di carburante	
a) centro abitato	€ 58,876
b) zona limitrofa	€ 35,636
c) sobborghi e zone periferiche	€ 15,494
d) frazioni	€ 7,747

Distributori di tabacchi	
a) centro abitato	€ 10,329
b) zona limitrofa	€ 7,747
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,165

Allegato C) al Regolamento

La tassa base giornaliera si applica in relazione alle ore di occupazione

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	TARIFFE PER CATEGORIE		
	I categoria	II categoria	III categoria
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE: tariffa ordinaria	€ 2,065	€ 1,445	€ 1,033
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO: riduzione del 30%	€ 1,445	€ 1,012	€ 0,723
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO: riduzione del 70%	€ 0,619	€ 0,433	€ 0,310
PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO riduzione del 50%	€ 1,033	€ 0,723	€ 0,517
PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: riduzione dell'80%	€ 0,413	€ 0,289	€ 0,206
PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA: riduzione del 50%	€ 1,033	€ 0,723	€ 0,517
PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIÒ DESTINATE: riduzione al 30%	€ 0,619	€ 0,433	€ 0,310
PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE: riduzione del 50%	€ 1,033	€ 0,723	€ 0,517
PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI: maggiorazione del 50%	€ 3,098	€ 2,169	€ 1,549
PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE AI 15 GIORNI SI APPLICA RIDUZIONE DEL 20% DELLA TARIFFA ORDINARIA			
PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE, IL COMUNE DISPONE LA RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE A TARIFFA RIDOTTA DEL 50% (operatori mercato settimanale).			
LE MISURE DI TARIFFA DETERMINATE PER FASCE ORARIE NON POSSONO ESSERE INFERIORI, QUALUNQUE SIA LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE ED INDIPENDENTEMENTE DA OGNI RIDUZIONE, A € 0,0774 PER METRO QUADRATO E PER GIORNO COMPRESI LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI			

ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NONCHÉ LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE.

Allegato D1) al Regolamento

L'anno duemila....., il giorno.....gennaio, nella Sede Municipale,

T R A

il sig. Gino Ricci, che agisce nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 6 del 21/01/2015, quale Funzionario Responsabile del Servizio Tosap del Comune di Cori;

e la/il Signor/a.....

nata a

residente a

Codice fiscale

partita I.V.A

esercente l'attività di commercio ambulante in Cori, Via Madonna del Soccorso, con posteggio assegnato n.....

PREMESSO CHE

- il Comune di Cori, con deliberazione di C.C. 18/03/2010, n. 17, ha approvato il regolamento T.O.S.A.P., nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
- il suddetto regolamento, all'art. 28, comma 9, prevede la possibilità di riscuotere la suddetta tassa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente o di durata non inferiore ad un mese;
- l'articolo 45 comma 8 del d.lgs. 507 del 15/11/1993 dispone la riscossione T.O.S.A.P. mediante convenzione alle condizioni esposte al punto precedente;
- le tariffe per l'anno 2017 sono invariate rispetto all'anno precedente in base all'art.1 comma 169 della l. 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno qualora non si approvino valori diversi;
- il presente schema di convenzione è stato approvato con delibera di G.C. ___/___/___ n. ___;

A tal fine

SI CONVIENE CHE

1) Il Comune intende assolto l'onere derivante dall'applicazione della tassa di occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche aventi la durata indicata nell'oggetto della presente convenzione e relativa all'annualità, mediante versamento della somma pari ad **Euro _____**, risultante dalla moltiplicazione ottenuta considerando la superficie autorizzata pari a **mq _____** di occupazione **per 52 giorni** e la tariffa, derivante dall'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste sulla tariffa di base, deliberata e prevista nella categoria 1[^], pari ad **Euro 2,065 al mq.**, secondo il seguente calendario:

- ogni **VENERDI di mercato settimanale (CORI) dal 01/01/2017 al 31/12/2017;**

2) il versamento della tassa in oggetto, se d'importo inferiore a € 258,00 dovrà essere effettuato entro il 31 Gennaio 2017; se di importo superiore a € 258,00 potrà essere eseguito in numero quattro rate, senza interessi e di uguale importo (come previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del d.lgs. 507 del 15 novembre 1993), aventi scadenza:

- entro il 31 gennaio per Euro _____
- entro il 30 aprile per Euro _____
- entro il 31 luglio per Euro _____
- entro il 31 ottobre per Euro _____

dell'anno 2017, con utilizzo di apposito bollettino di c/c postale nr.1030292138 intestato a:
COMUNE DI CORI TOSAP-ICP-DPA;

3) il Comune si riserva la possibilità di aggiornare le tariffe e di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi o deliberazioni successive dell'Amministrazione Comunale;

4) l'occupazione degli spazi ed aree è soggetta a verifica da parte degli Uffici competenti;

5) in caso di subentro, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari, di altro soggetto nella concessione la tassa dovrà essere interamente assolta dal cedente il quale potrà rivalersi sul cessionario;

6) la presente convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e sarà tacitamente rinnovata in assenza di diversa comunicazione da parte del titolare ovvero da parte del concedente. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi del Comune;

7) non viene riconosciuto nessun diritto a rimborso della tassa pagata nell'ipotesi di mancata fruizione per uno o più giorni;

8) l'omesso o il ritardato pagamento di quanto sopra indicato, comporta la decadenza dal diritto al trattamento agevolato a cui seguirà la riscossione coattiva a norma del D.Lgs 507/93 ex art.51, nonché la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora il mancato o ritardato pagamento della tassa dovuta si ripeta per almeno 3 volte a norma dell'articolo 24 del regolamento comunale;

9) il pagamento della tassa non precostituisce alcun diritto sulla aree occupate in modo non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto e sottoscritto per accettazione.

LA PARTE CONVENZIONATA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP
 (Gino Ricci)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento, a norma del d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La parte convenzionata si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Comune unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Cori, li _____

Firma per accettazione _____

Allegato D2 al Regolamento

L'anno duemila....., il giorno.....gennaio, nella Sede Municipale,

T R A

il sig. Gino Ricci, che agisce nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 6 del 21/01/2015, quale Funzionario Responsabile del Servizio Tosap del Comune di Cori;

e la/il Signor/a

nata a

residente a

Codice fiscale

partita I.V.A

esercente l'attività di commercio ambulante in Cori, Via Madonna del Soccorso, con posteggio assegnato n.....

PREMESSO CHE

- il Comune di Cori, con deliberazione di C.C. 18/03/2010, n. 17, ha approvato il regolamento T.O.S.A.P., nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
- il suddetto regolamento, all'art. 28, comma 9, prevede la possibilità di riscuotere la suddetta tassa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente o di durata non inferiore ad un mese;
- l'articolo 45 comma 8 del d.lgs. 507 del 15/11/1993 dispone la riscossione T.O.S.A.P. mediante convenzione alle condizioni esposte al punto precedente;
- le tariffe per l'anno 2017 sono invariate rispetto all'anno precedente in base all'art.1 comma 169 della l. 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno qualora non si approvino valori diversi;
- il presente schema di convenzione è stato approvato con delibera di G.C. ___/___/___ n. ___;

A tal fine

SI CONVIENE CHE

1) Il Comune intende assolto l'onere derivante dall'applicazione della tassa di occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche aventi la durata indicata nell'oggetto della presente convenzione e relativa all'annualità, mediante versamento della somma pari ad **Euro**____, __ risultante dalla moltiplicazione ottenuta considerando la superficie autorizzata pari a **mq** ____ di occupazione **per 52 giorni** e la tariffa, derivante dall'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste sulla tariffa di base, deliberata e prevista nella categoria 2[^], pari ad **Euro 1,445 al mq.**, secondo il seguente calendario:

- ogni **MARTEDI/GIOVEDI di mercato settimanale (CORI) dal 01/01/2017 al 31/12/2017;**

2) il versamento della tassa in oggetto, se d'importo inferiore a € 258,00 dovrà essere effettuato entro il 31 Gennaio 2017; se di importo superiore a € 258,00 potrà essere eseguito in numero quattro rate, senza interessi e di uguale importo (come previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del d.lgs. 507 del 15 novembre 1993), aventi scadenza:

- entro il 31 gennaio per Euro _____
- entro il 30 aprile per Euro _____
- entro il 31 luglio per Euro _____
- entro il 31 ottobre per Euro _____

dell'anno 2017, con utilizzo di apposito bollettino di c/c postale n.1030292138 intestato a: COMUNE DI CORI TOSAP-ICP-DPA;

3) il Comune si riserva la possibilità di aggiornare le tariffe e di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi o deliberazioni successive dell'Amministrazione Comunale;

4) l'occupazione degli spazi ed aree è soggetta a verifica da parte degli Uffici competenti;

5) in caso di subentro, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari, di altro soggetto nella concessione la tassa dovrà essere interamente assolta dal cedente il quale potrà rivalersi sul cessionario;

6) la presente convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e sarà tacitamente rinnovata in assenza di diversa comunicazione da parte del titolare ovvero da parte del concedente. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi del Comune;

7) non viene riconosciuto nessun diritto a rimborso della tassa pagata nell'ipotesi di mancata fruizione per uno o più giorni;

8) l'omesso o il ritardato pagamento di quanto sopra indicato, comporta la decadenza dal diritto al trattamento agevolato a cui seguirà la riscossione coattiva a norma del D.Lgs 507/93 ex art.51, nonché la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora il mancato o ritardato pagamento della tassa dovuta si ripeta per almeno 3 volte a norma dell'articolo 24 del regolamento comunale;

9) il pagamento della tassa non precostituisce alcun diritto sulla aree occupate in modo non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto e sottoscritto per accettazione.

LA PARTE CONVENZIONATA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP
(Gino Ricci)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento, a norma del d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La parte convenzionata si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Comune unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Cori, li _____

Firma per accettazione _____

Allegato D3 al Regolamento

L'anno duemila....., il giorno.....gennaio, nella Sede Municipale,

T R A

il sig. Gino Ricci, che agisce nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 6 del 21/01/2015, quale Funzionario Responsabile del Servizio Tosap del Comune di Cori;

e la/il Signor/a.....

nata a

residente a

Codice fiscale

partita I.V.A

esercente l'attività di commercio ambulante in Cori, Via Madonna del Soccorso, con posteggio assegnato n.

PREMESSO CHE

- il Comune di Cori, con deliberazione di C.C. 18/03/2010, n. 17 e s.m.i., ha approvato il regolamento T.O.S.A.P;
- il suddetto regolamento, all'art. 28, comma 9, prevede la possibilità di riscuotere la suddetta tassa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente o di durata non inferiore ad un mese;
- l'articolo 45 comma 8 del d.lgs. 507 del 15/11/1993 dispone la riscossione T.O.S.A.P. mediante convenzione alle condizioni esposte al punto precedente;
- le tariffe per l'anno 2017 sono invariate rispetto all'anno precedente in base all'art.1 comma 169 della l. 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno qualora non si approvino valori diversi;
- il presente schema di convenzione è stato approvato con delibera di G.C. ___/___/___ n. ___;

A tal fine

SI CONVIENE CHE

1) Il Comune intende assolto l'onere derivante dall'applicazione della tassa di occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche aventi la durata indicata nell'oggetto della presente convenzione e relativa all'annualità, mediante versamento della somma pari ad **Euro**____,____ risultante dalla moltiplicazione ottenuta considerando la superficie autorizzata pari a **mq** ____di occupazione **per 52 giorni** e la tariffa, derivante dall'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste sulla tariffa di base, deliberata e prevista nella categoria 1^, pari ad **Euro 2,065 al mq.**, secondo il seguente calendario:

- ogni **GIOVEDÌ di mercato settimanale (GIULIANELLO) dal 01/01/2017 al 31/12/2017;**

2) il versamento della tassa in oggetto, se d'importo inferiore a € 258,00 dovrà essere effettuato entro il 31 Gennaio 2017; se di importo superiore a € 258,00 potrà essere eseguito in numero quattro rate, senza interessi e di uguale importo (come previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del d.lgs. 507 del 15 novembre 1993), aventi scadenza:

- entro il 31 Gennaio per Euro _____
- entro il 30 Aprile per Euro _____
- entro il 31 Luglio per Euro _____
- entro il 31 Ottobre per Euro _____

dell'anno 2017, con utilizzo di apposito bollettino di c/c postale n. 1030292138 intestato a:
COMUNE DI CORI TOSAP-ICP-DPA;

3) il Comune si riserva la possibilità di aggiornare le tariffe e di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi o deliberazioni successive dell'Amministrazione Comunale;

4) l'occupazione degli spazi ed aree è soggetta a verifica da parte degli Uffici competenti;

5) in caso di subentro, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari, di altro soggetto nella concessione la tassa dovrà essere interamente assolta dal cedente il quale potrà rivalersi sul cessionario;

6) la presente convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e sarà tacitamente rinnovata in assenza di diversa comunicazione da parte del titolare ovvero da parte del concedente. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi del Comune;

7) non viene riconosciuto nessun diritto a rimborso della tassa pagata nell'ipotesi di mancata fruizione per uno o più giorni;

8) l'omesso o il ritardato pagamento di quanto sopra indicato, comporta la decadenza dal diritto al trattamento agevolato a cui seguirà la riscossione coattiva a norma del D.Lgs 507/93 ex art.51, nonché la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora il mancato o ritardato pagamento della tassa dovuta si ripeta per almeno 3 volte a norma dell'articolo 24 del regolamento comunale;

9) il pagamento della tassa non precostituisce alcun diritto sulla aree occupate in modo non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto e sottoscritto per accettazione.

LA PARTE CONVENZIONATA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP
(Gino Ricci)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento, a norma del d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La parte convenzionata si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Comune unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Cori, li _____

Firma per accettazione _____

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DELIBERA AVENTE
AD OGGETTO: "MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP - OCCUPAZIONE TEMPORANEA"

PRESIDENTE - De Lillis, prego.

ASSESSORE DE LILLIS - anche questa delibera è stata discussa in commissione bilancio. Nella sostanza che cosa andiamo ad introdurre nel regolamento TOSAP, andiamo ad introdurre una riduzione e letteralmente è relativa agli ambulanti, quindi agli ambulanti che insistono nel mercato di Cori e questa riduzione consiste in questo, cioè per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in estrema sintesi: storicamente e questo è stato detto anche in commissione bilancio, storicamente parlo quindi di 20-25 anni che ci sono degli spuntisti quindi ambulanti che non hanno un posto fisso assegnato al mercato ma che si comportano, quindi che frequentano il mercato come se avessero un posto fisso. Negli anni non sono stati mai tra virgolette regolarizzati questi spuntisti che parliamo di sei o sette attività, per una serie di motivi burocratici, noi negli ultimi anni volevamo appunto riaprire un bando per definire tutti quanti i posti ancora a disposizione del mercato settimanale, non l'abbiamo fatto perché l'attuale responsabile dell'ufficio commercio giustamente ci ricorda che "Attenzione dal primo gennaio entrerà in vigore si dice la Legge Borgestein" che addirittura liberalizzerà tutte quante le licenze e quindi probabilmente dovremo mettere a gara tutto l'intero mercato, quindi vista questa incertezza normativa con l'introduzione di questo comma all'interno, di questo articolo all'interno del regolamento che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di equiparare la tariffa di questi spuntisti, cioè quindi di questi spuntisti che si comportano ripeto, frequentano il mercato come gli ambulanti che hanno un posto fisso, gli concediamo una riduzione del 50% della tariffa. Giustamente la Consigliera Ricci in commissione diceva che nel momento in cui, infatti qui viene messa proprio la convenzione, cioè quindi questi ambulanti dovranno sottoscrivere appunto una convenzione con l'ente e all'atto della sottoscrizione della convenzione pagheranno l'intera tassa per tutto l'anno. Questo per dire che, perché lo spuntista ordinario paga al momento in cui entra, quindi paga giornalmente, nel momento in cui invece lo spuntista può usufruire di questa agevolazione è chiaro che non

è più spuntista e quindi nel momento in cui entra, la prima volta che entra pagherà per tutto l'anno.

Interventi fuori microfono

ASSESSORE DE LILLIS - lo spuntista paga di più, no io sto dicendo da regolamento ad una tariffa superiore a colui invece che ha un posto fisso

CONSIGLIERE CANALE - interloquisce fuori microfono

ASSESSORE DE LILLIS - purtroppo era una tariffa che era quasi più del doppio di quella di un posto fisso

PRESIDENTE - Ricci, prego.

CONSIGLIERE RICCI - premesso che ovviamente sono d'accordo sul fatto che se questi non sono più spuntisti devono pagare come gli altri perché non mi pare giusto, però sono contenta che è stato recepita l'osservazione sennò non si capisce se uno poi decide di non venire ha lo sconto, però questo l'ho detto anche ieri sera anche se non è il tema del punto proprio in questione sul quale io sono favorevole. Abbiamo visto ieri un po' di tariffe dell'occupazione del suolo pubblico, cioè nella situazione in cui siamo proprio come finanze del Comune, il Consigliere Bianchi parlava di attenzione alle entrate, mi pare che le cifre siano veramente molto basse... certo il commerciante dirà che è altissimo però facevamo un conto, ma non parlo soltanto delle bancarelle del mercato, la TOSAP in generale, per esempio pensavo ai bar, io lo dico i bar se non ci siamo sbagliati ieri con l'Assessore abbiamo fatto degli esempi di 200 o al massimo 300 euro l'anno per l'occupazione del suolo pubblico, parlavamo di 10 metri quadri di suolo pubblico su cui si possono mettere i tavoli da aprile ad ottobre, perché poi pure a novembre volendo se è bel tempo e questi pagano 200 euro, quando un bar 200 euro penso che, non è che lo debba dire io quanto... io non dico che bisogna tartassare gli esercizi pubblici, però è anche vero che veramente è stata anche una mia disattenzione fino adesso, ma mi sembrano veramente basse le tariffe che vengono, quindi un invito ad una revisione generale ovviamente che non è soltanto... pensavo appunto agli esercizi pubblici come bar che poi sono quelli che occupano il suolo pubblico in questo senso, quello che abbiamo visto ieri, ma anche i banchi del mercato non mi pare altissima la quota che pagano, anche se ovviamente le entrate poi una volta a settimana non si possono rapportare, adesso io mi prenderò lo so gli odii di tutti bar di Cori, ma va detto che dove c'è poi un'entrata e un

guadagno c'è una partecipazione maggiore all'interesse pubblico.
Grazie.

PRESIDENTE - grazie.

CONSIGLIERE CANALE - quanto un bar di Cori può fare 40 scontrini al giorno? Ma li fa 40 scontrini al giorno? Li fa 50 scontrini al giorno? Ma tu lo sai quanta gente gira attorno ad un sistema del genere? Tu non lo sai, allora tu non puoi dire pagano poco, anzi secondo me bisogna dire "Devono pagare molto di meno" questo è il problema non è tanto sui dieci bar... no ma è uguale, ma certo, perché non possiamo andare comunque a penalizzare sempre le persone che non possono più pagare, perché la categoria del commercio fra poco non potrà più pagare, stai bene a fare i recuperi, tu a correre appresso... va bene il bar è commercio, il bar non sono altre cose. Comunque io questa volta sono favorevole perché sono incavolato, perciò...

PRESIDENTE - grazie Canale. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere a votazione la delibera: "Modifica regolamento TOSAP - occupazione temporanea". Chi è favorevole?

VOTAZIONE

Immediata eseguibilità

VOTAZIONE

PRESIDENTE - passo al sesto punto all'ordine del giorno.

Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2016

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (DOTT. PASQUALE LOFFREDO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO (AVV. ROBERTO DE CAVE)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

06.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line visibile sul sito Istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari.

Cori, li

06 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE
F.TO ORAZIO FANFANI

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esigibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diventerà esecutiva dopo dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Cori, li

06 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PASQUALE LOFFREDO